



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
Savona

ORDINANZA n. 71 /2019

Ass. Sportiva Dilettantistica SAVONA YACHT CLUB – Regata Velica”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

VISTA la propria Autorizzazione n. 128 /2019 rilasciata in data \_\_\_/03/2019 al Sig. Gianfranco GAIOTTI, Presidente dell’Ass. Sportiva Dilettantistica SAVONA YACHT CLUB e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO rendere nota l’attività succitata nonché dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e dei partecipanti;

VISTA la propria Ordinanza n. 02/08 del 25.01.2008 disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), ratificata con Legge n. 1085 del 21.12.1977.

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che, dalle ore 09.00 e fino alle ore 15.00 del 12/05/2019, nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Albisola Superiore (SV), individuato nell’allegato grafico parte integrante del presente provvedimento (ALL. 1), avrà luogo una regata velica, all’interno del campo di gara avente raggio pari a 0.8 NM e centro nel punto indicato dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS 84):

Punto	Latitudine ( $\phi$ )	Longitudine ( $\lambda$ )
1	44° 19.213' N	008° 32.084' E

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione del campo di gara.

Dalle ore 09.00 e fino alle ore 15.00 del 12/05/2019, tutte le unità in transito in prossimità delle zone indicate nel “RENDE NOTO” devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto, mantenendo una distanza minima di 100 metri dalle unità impegnate nella regata.

Articolo 2 – Deroghe.

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:

- le unità partecipanti, nonché quelle facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza alla manifestazione oltre che il relativo personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a) c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

I partecipanti devono attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che possono essere impartite da questa Autorità Marittima.

Articolo 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara devono procedere a velocità ridotta, e prestare particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinara al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.


Articolo 4 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 02/05/2019

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI



Pubblicato in data 02 MAG. 2019  
mediante inserimento nel sito  
istituzionale della Capitaneria di porto  
di Savona

